

COMUNE DI SENISE

(Provincia di Potenza)



C.A.P. 85038 P.IVA:00832530760 – C.F. 82001490760

ORDINANZA N. 573 DEL 17.08.2021

PROT. N. 4996 DEL 17.08.2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il D.L. 7.10.2020, n. 125, con il quale è stato prorogato al 31.01.2021 lo stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con conseguente introduzione nello stesso di misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per la continuità operativa del sistema di allerta COVID;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 con la quale è stato prorogato, fino al 30.4.2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021 con la quale è stato prorogato, fino al 31.07.2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 18 maggio 2021, n.65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato Sulla G.U. n.117 del 18-5-2021;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca";

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l' emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

Valutato che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto di cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

Tenuto conto della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere i nuovi focolai;

Ritenuto opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

Visto l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti casi di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare, in caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.”*;

ORDINA

Con decorrenza dalla data odierna e fino al 31 Agosto 2021:

1. Negli spazi all'aperto é fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che dovrà quindi essere indossato in ogni situazione e qualora non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
2. L' utilizzo di detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, in ogni luogo non isolato ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, durante eventi e manifestazioni pubbliche, nonché nelle file, code ai mercati o altri eventi, anche all'aperto, o mentre si é in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, uffici, etc.
3. Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
 - i bambini di età inferiore a sette anni,
 - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile;
 - mentre si mangia e si beve nei luoghi in cui è consentito.

È FATTO OBBLIGO

A chiunque di attenersi all' osservanza della presente ordinanza

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a cessata esigenza, salvo eventuali nuove e successive disposizioni;

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 25/3/2020, n. 19 individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3.

INFORMA

Che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESÌ

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Potenza: protocollo.prefpz@pec.interno.it
- Regione Basilicata – Ufficio Protezione Civile: ufficio.protezione.civile@regionebasilicata.it;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Senise: tpz21644@pec.carabinieri.it
- All'Azienda Sanitaria Potenza: protocollo@pec.aspbasilicata.it;
- Alla Polizia Locale - Sede;

Dalla Residenza Municipale, 17.08.2021

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO

Dott. Giuseppe Castronuovo